

ASSOCIAZIONE LICEO ISTITUTO AERONAUTICO ANTONIO LOCATELLI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE LICEO ISTITUTO AERONAUTICO ANTONIO LOCATELLI", avente sede e domicilio in Bergamo - via Carducci nr. 1, presso il Liceo Istituto Aeronautico Locatelli.
- 2) La durata dell'Associazione è fissata al 30 Settembre 2020, salvo proroga anche tacita di dieci anni in dieci anni.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro e persegue principalmente finalità socio culturali ed educative, meglio specificate di seguito:

- a) formulare proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito all'elaborazione del P.O.F. dell'Istituto;
- b) promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. dell'Istituto;
- c) garantire la qualità dell'educazione e della crescita dei propri figli mediante la partecipazione diretta dei genitori alla vita della Scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, l'esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici;
- d) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, studenti, genitori) e le Agenzie socio-culturali pubbliche o private;
- e) favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a tutti i livelli;
- f) collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio educativi;
- g) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente, in accordo con il corpo docente;
- h) sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, sulla necessità di miglioramento logistico - strutturale e di funzionamento della scuola;
- i) promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d'esperienze educative tra i genitori, con il loro coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata;
- j) promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi, che possono contribuire al completamento dell'opera educativa;
- k) organizzare momenti di formazione per i genitori riguardo a problematiche specifiche.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 **Risorse economiche**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 50,00 (cinquanta).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione in qualità di sostenitori;
- b) da contributi di enti o privati;
- c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea;
- i) gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- j) i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- k) i proventi derivanti dall'attività dell'associazione;
- l) i fondi C.E.E.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

L'assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all'atto costitutivo dell'associazione; stabilisce inoltre annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci sostenitori.

L'adesione all'associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° ottobre e il 30 settembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà il 18 Settembre 2010 e terminerà il 30 Settembre 2011.

3) Al termine di ogni esercizio il Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio

4) Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 4

Membrî dell'Associazione

Sono potenziali soci i genitori e/o i tutori degli alunni o ex-alunni, nonché gli studenti della scuola purché maggiorenni, i docenti della scuola e gli ex-docenti ed in generale chiunque possa apportare un contributo valido e fattivo sia per esperienza professionale che per gli interessi comuni e condivisi con gli associati.

Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione

Gli associati si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento.

Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. La qualifica di socio onorario verrà acquisita previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile la nomina. I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal versamento della quota associativa.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio, deliberata dall'Assemblea, è subordinata ad esplicita adesione da parte degli interessati previa compilazione di una dichiarazione scritta. Il socio ammesso dovrà versare la quota annuale nella misura stabilita annualmente dall'assemblea. Il Direttivo deve deliberare l'eventuale rifiuto entro 60 (sessanta) giorni.

2) Il Direttivo cura l'iscrizione o la cancellazione dei nominativi dei soci dalla banca dati dell'Associazione.

3) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per il mancato pagamento della quota annuale, salvo giustificato motivo

4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci si impegnano a:

- a) osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa favorendone lo sviluppo e la crescita

2) I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative.

Art. 7
Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 8
L'Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie.

L'assemblea viene convocata dal presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, affisso nella sede sociale per almeno 10 giorni e/o tramite invio della convocazione di assemblea tramite e-mail. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

All'assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari ed ordinari; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione; elegge i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione.

Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.

Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, sia in caso di assemblea ordinaria che straordinaria.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo

L'associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di sette membri i quali dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente ed un segretario.

Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini istituzionali dell'associazione.

Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.

Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante invio e-mail ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.

Il consiglio delibera con la maggioranza di quattro membri, al Presidente spetta voto doppio in caso di parità.

Alla redazione dei verbali provvede il segretario.

Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Art. 10 Il Presidente

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.

Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e scarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi di spese.

Art. 12 Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni od enti con finalità simili, secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti ed applicabili in materia.